Valida l'aggiudicazione dell'appalto anche se il DURC prodotto è incompleto

E' legittimo il provvedimento di aggiudicazione di un appalto in favore del concorrente che abbia presentato un DURC (Documentazione Unica Regolarità Contributiva) incompleto.

Così si è espresso il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con la sentenza n. 83 emessa in data 11 gennaio 2011, confermando in sostanza la sentenza di merito del giudizio di primo grado; in tale sede l'impresa ricorrente impugnava il provvedimento emesso in favore della società aggiudicataria eccependo l'illegittimità del DURC da quest'ultima presentato, ritenuto non idoneo, a suo dire, a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante l'Ufficio INPS competente territorialmente non si fosse ancora pronunciato.

I Giudici di Palazzo Spada osservavano che l'aggiudicataria presentava, unitamente alla domanda di partecipazione, un DURC in corso di validità. Partendo dal dato normativo in base al quale il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, gli stessi giudici rilevavano, altresì, che la stazione appaltante, neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi avrebbe potuto disporre automaticamente l'esclusione della concorrente dalla gara.

Infatti, la V^ Sezione ricorda che, secondo la giurisprudenza, il DURC, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, "*assume la valenza di una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente*

pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute".

Inoltre, sotto altro profilo, la circostanza che l'Inps competente non si fosse pronunciato al 28° giorno dalla domanda non era ritenuto motivo sufficiente per l'esclusione, in quanto, in virtù del principio del silenzio assenso che, in materia di rilascio di DURC, matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda, l'emissione di un DURC incompleto non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva.

Ufficio Consulenza